Corte d'Appello di Venezia – sez. IV civile - 24/08/2020, n. 2034. Pres. Sanfratello. Est. Micochero.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato Da Pi. Fr. e De Bi. Da. evocavano in giudizio avanti al Tribunale di Belluno Da. Mu. Lu. affermando che questi aveva prestato la propria opera professionale come difensore in loro favore in numerosi procedimenti contenziosi avanti al giudice amministrativo; che questi aveva tuttavia violato l'obbligo di diligenza e di informazione, coinvolgendo immotivatamente il Da Pi. in una serie di cause, duplicando inutilmente i contenziosi riguardanti la medesima fattispecie, non provvedendo alla tempestiva proposizione del procedimento di ottemperanza con riferimento a due sentenze del Consiglio di Stato emesse in loro favore al fine di conseguire l'abbattimento dei balconi del condominio prospiciente.

Chiedevano pertanto l'accertamento della responsabilità professionale del convenuto e la sua condanna al risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva il convenuto eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché il difetto di legittimazione attiva di Fr. Da Pi.; nel merito chiedeva il rigetto della domanda, nonché l'autorizzazione a chiamare in causa Zurich Insurance Company nei cui confronti svolgeva domanda di manleva, la quale si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo il rigetto della domanda svolta.

Con sentenza n. 181/2018 il Tribunale di Belluno, rigettava le domande svolte dagli attori e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.

Il giudice in particolare ritenendo di dover preliminarmente affrontare l'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dal Da. Mu. in relazione a tutte le condotte addebitate, ad eccezione della mancata instaurazione del giudizio di ottemperanza, affermava la fondatezza della stessa in relazione a tutte le condotte addebitate ritenendo che il termine decennale decorreva da quando il danno era conosciuto o conoscibile nella sua portata oggettiva da parte del cliente, a prescindere dalla permanenza del rapporto fiduciario con il legale e che nel caso di specie, per tutte le condotte, esaminate

singolarmente, detto termine fosse già maturato al momento della proposizione della domanda. Con riguardo all'ultima doglianza, per cui non era stata proposta l'eccezione, riteneva di poter procedere alla decisione nel merito ai sensi del combinato disposto degli artt. 187 e 189 c.p.c.. Nel caso di specie, il giudice osservava che, ai fini della sussistenza della responsabilità del legale, non era sufficiente la dimostrazione della negligenza del difensore, ma anche che, ove essa non vi fosse stata, il risultato voluto sarebbe stato verosimilmente perseguito, precisando che nel caso di specie tale onere probatorio non era stato assolto dalla parte in quanto dalla motivazione della sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto il ricorso per ottemperanza proposto dagli attori, si evinceva che erano state proposte altre eccezioni oltre a quella di prescrizione e gli attori non avevano provato la loro infondatezza.

Avverso detta sentenza proponevano appello avanti questa Corte Da Pi. Fr. e De Bi. Da..

Eccepivano preliminarmente la nullità della sentenza di primo grado in quanto il giudice, pur avendo trattenuto in decisione la causa solo sulle eccezioni preliminari sollevate, aveva deciso nel merito le domande proposte, senza accogliere le istanze istruttorie svolte.

Nel merito, censuravano la decisione del primo giudice in punto accoglimento dell'eccezione di prescrizione, avendo questi errato nel determinare il "dies a quo" relativo al termine decennale di prescrizione. Essendo il rapporto professionale proseguito, esso doveva essere considerato unitariamente, sicché il termine iniziale doveva essere individuato nella data di revoca del mandato, avvenuta in data 21.9.2012, o comunque nel momento in cui la parte, in base alle proprie condizioni soggettive, era stata in grado di percepire e riconoscere le omissioni e le negligenze del proprio difensore, individuabile, nel caso di specie, nel momento in cui gli appellanti si erano rivolti ad altro legale. Contestavano infine la decisione in punto inadempimento relativo alla mancata attivazione del giudizio di ottemperanza in quanto il primo giudice, accertata la condotta omissiva del professionista, aveva errato nel non riconoscere il risarcimento del danno richiesto per la particolarità del giudizio di

ottemperanza avente ad oggetto solo l'esecuzione della sentenza di merito della giustizia amministrativa, per cui era del tutto irrilevante l'onere di provare la fondatezza o meno delle difese assunte, sia la valutazione prognostica circa l'esito favorevole del giudizio. Osservava inoltre che nemmeno il giudice aveva specificato quali fossero le ulteriori difese sviluppate dai resistenti nel giudizio di ottemperanza che comunque non avrebbero potuto essere che irrilevanti dovendo essere considerato in questo giudizio solo il mancato decorso del termine di prescrizione e il riconoscimento del valore di giudicato della sentenza.

Gli appellanti quindi ripercorrevano i danni cagionati dal comportamento negligente del legale, determinandone l'ammontare.

Si costituiva l'appellato Da. Mu. chiedendo il rigetto del gravame e svolgendo appello incidentale in punto compensazione delle spese di lite. Si costituiva altresì Zurich Assicurazioni.

Precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe, la Corte si riservava la decisione tenendo udienza ai sensi dell'art. 83, comma settimo, lettera h) del DL n. 18/2020 e concedendo i termini di legge per il deposito in via telematica di comparse conclusionali e memorie di replica.

Va osservato che parte appellante aveva richiesto fissarsi udienza di discussione orale davanti il Collegio ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c. in sede di precisazione delle conclusioni, richiesta che non ha specificamente riproposto entro la scadenza del termine per il deposito di memorie di replica, essendosi in quella sede solo genericamente riportato alle conclusioni assunte, per cui si procede alla decisione della causa.

Va preliminarmente dato atto della rinuncia all'appello di De Bi. Da. e della conseguente accettazione da parte di dalle Mu. Lu., per cui, in relazione a tale rapporto va pronunciata sentenza di estinzione ex art. 306 c.p.c., a spese compensate.

Ciò premesso, i residui motivi di appello svolti da Da Pi. Fr. non possono trovare accoglimento.

Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado.

Sul punto va osservato che il giudice di primo grado ha correttamente applicato l'art. 187 II comma c.p.c. trattenendo in decisione la causa sulla questione preliminare della legittimazione passiva e attiva posta dal convenuto, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., in cui le parti avevano compiutamente già espresso le proprie domande e le istanze istruttorie, facendo precisare le parti anche sul merito della causa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 189 c.p.c., in quanto la rimessione della causa in decisione investe il giudice della cognizione dell'intera causa. Correttamente quindi il giudice è entrato nel merito della domanda, respingendola, essendo la causa stata rimessa a questi per l'intera decisione, avendo le parti già precisato le conclusioni e compiutamente indicato le proprie istanze istruttorie, ritenute superflue. Alla luce del chiaro disposto delle norme sopra indicate, risulta quindi palesemente infondata l'eccezione di nullità.

Va altresì respinto anche il secondo motivo di gravame, in ordine alla errata determinazione del "dies a quo" della prescrizione del diritto fatto valere. Va infatti osservato che, nei giudizi di responsabilità professionale, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato, alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. n. 6747/16 e Cass. n. 18606/16).

Nel caso di specie, la valutazione operata dal primo giudice in ordine a tutte le singole asserite omissioni o negligenze operate dal professionista risulta quindi corretta, dovendosi operare detta valutazione secondo criteri oggettivi e non soggettivi, tenendo in considerazione il momento in cui, comunque, con l'ordinaria diligenza, la parte avrebbe potuto oggettivamente avvedersi della mancanza operata: nel caso di duplicazione dei giudizi, questo momento va individuato quando la parte ha avuto

conoscenza del secondo giudizio avanti al TAR, circostanza immediatamente percepibile, o, nel caso di mancata produzione della perizia di parte, nel momento della pronuncia della sentenza che abbia definito il relativo giudizio. In entrambi i casi con la semplice diligenza derivante dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio o della sentenza pronunciata, la parte, anche se non fornita di conoscenze giuridiche particolari, poteva avvedersi della condotta poi censurata dell'avvocato Da. Mu..

Non può quindi aversi riguardo al momento in cui la parte si sia affidata a diverso legale o al momento della revoca del mandato, dovendosi applicare un criterio oggettivo, così come affermato dalla giurisprudenza, che non laccia all'arbitrio della parte l'individuazione del "dies a quo".

Va infine respinto anche il secondo motivo di gravame riguardante la mancata tempestiva proposizione del giudizio di ottemperanza.

Come ben ricordato dal primo giudice, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento degli obblighi inerenti la propria attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. n. 2338/13).

Non vi è dubbio che la mancata tempestiva proposizione del giudizio di ottemperanza possa essere qualificato come comportamento negligenze del legale, che avrebbe dovuto tenere in adeguata rilevanza il termine di prescrizione per ottenere l'ottemperanza delle sentenze del Consiglio di Stato favorevoli al proprio cliente. Tuttavia tale accertata negligenza non è sufficiente per fondare la responsabilità del legale, dovendo la parte dimostrare, a fondamento della propria domanda, anche se tale negligenza sia stata causalmente collegata al rigetto della domanda svolta e quindi al danno da essa derivato. Nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione era

accompagnata da ulteriori deduzioni a sostegno del rigetto della domanda svolta, sicché parte appellante (e non il giudice) avrebbe dovuto non solo precisarle con chiarezza, ma anche dimostrarne l'infondatezza in concreto, non potendo essa essere affermata solo sulla base dell'oggetto del giudizio di ottemperanza, che, in ogni caso, ha natura anche cognitiva, e non solo meramente esecutiva.

In assenza di tali precisazioni, correttamente la domanda è stata respinta per carenza di prova del nesso di causalità tra l'illecito comportamento fatto valere e il rigetto del ricorso per ottemperanza.

Può viceversa trovare accoglimento l'appello incidentale svolto dall'appellato Da. Mu. in punto compensazione delle spese di lite.

Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 3977/20). Nel caso di specie, trova applicazione "ratione temporis" la nuova formulazione dell'art. 92 secondo comma c.p.c. e non risultano sussistere i presupposti per la compensazione totale delle spese di lite non potendo ravvisarsi "gravi ed eccezionali ragioni", nemmeno esplicitate dal primo giudice.

Ne consegue che troverà applicazione la regola della soccombenza di cui all'art. 92 I comma c.p.c. e Da Pi. Fr. dovrà quindi essere condannato al pagamento delle spese di lite di primo grado del Da. Mu., liquidate sulla base del "disputatum".

Le spese di lite del grado vanno del pari poste a carico dell'appellante Da Pi. in considerazione della sua soccombenza.

L'appellante Da Pi. va dichiarato tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, co.1

quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02, così come modificato dalla legge di stabilità del 2013, co.1..

P.Q.M.

La Corte di Appello di Venezia, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Da Pi. Fr. e De Bi. Da. nei confronti di Zurich Insurance Company e Da. Mu. Lu., nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo, così decide:

- dichiara estinto ex art. 306 c.p.c. il giudizio d'appello proposto da De Bi. Da. nei confronti di Da. Mu. Lu., a spese interamente compensate;
- rigetta l'appello principale svolto da Da Pi. Fr., e, in accoglimento di quello incidentale svolto da Da. Mu. Lu., in parziale riforma della sentenza n. 181/18 del Tribunale di Belluno, condanna da Pi. Fr. a corrispondere le spese di lite di primo grado a Da. Mu. Lu. che liquida in 25.204,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, fermo il resto;
- condanna l'appellante Da Pi. Fr. a rifondere agli appellati le spese di lite del grado che liquida, per ciascuno, in 29.792,00 euro per compensi, oltre a IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
- Dichiara l'appellante Da Pi. Fr. tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, co. 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02, così come modificato dalla legge di stabilità del 2013, co.1..

Venezia, 8 luglio 2020

Depositata in cancelleria il 24/08/2020